


TEMA DEL DIRITTO PRIVATO



II.

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO



GIAPPICHELLI - EDITORE - TORINO

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
No. DE ORDEN	51.726
UBICACIÓN	P137



INDICE ANALITICO DELLA MATERIA

CAPO I.

Reazione ideologica contro l'individualismo nel diritto privato.

§ 1. *Introduzione*, p. 1-8. — La speculazione filosofica e giuridica del secolo XIX e la reintegrazione sociale dell'individuo e del diritto privato, p. 1-2. — Reazione contro l'individualismo giuridico e politico del XVIII secolo e sue diverse forme e direzioni, p. 2. — La reazione spiritualista, suo carattere e significato, p. 2-3. — Il sistema giuridico e politico dell'Haller, p. 3-4. — Forme di reazione progressiva, p. 4. — Cenno sul concetto di società in quanto si contrappone all'individuo e si distingue dallo Stato anteriormente al secolo XIX, nell'antichità classica, medioevale, nell'età dei giusnaturalisti, p. 4-6. — La reintegrazione dell'individuo nella società nei diversi sistemi filosofici del secolo XIX, nell'idealismo e materialismo storico, nell'indirizzo biologico e psicologico, p. 6-8.

A. — Lo storicismo e il diritto privato.

§ 2. *L'Hugo e l'introduzione del metodo storico nel diritto privato*, p. 8-28. — Sul significato di storicismo, p. 8. — Rapporti del Vico collo storicismo, p. 8-9. — L'opera del Burke e suoi rapporti col movimento storico tedesco, p. 9-11. — L'Hugo e l'origine dello storicismo come metodo di studio, p. 11. — La civilistica tedesca all'epoca dell'Hugo e suoi metodi di studio, p. 11-12. — L'Hugo contro i giusnaturalisti e contro i giuristi seguaci del Kant, p. 13. — Nuovo concetto del diritto positivo per opera dell'Hugo, p. 13-14. — Rapporti tra Hugo e

Kant, p. 15. — Nuova interpretazione e nuove applicazioni del kantismo negli studi di diritto privato per opera dell'Hugo, p. 15-17. — La filosofia del diritto positivo dell'Hugo, p. 17-20. — L'opera di riforma della civilistica tedesca iniziata dall'Hugo, p. 20-22. — Sua polemica coll'Höpfner e col Glück, p. 22-23. — Caratteri della riforma dell'Hugo nella civilistica e suoi risultati, p. 23-26. — Rapporti dell'Hugo col Montesquieu (p. 24) e col Savigny, p. 27-28.

§ 3. *Il Thibaut e l'esigenza filosofica nel diritto privato*, p. 28-34. — Posizione del Thibaut rispetto al kantismo negli studi giuridici, p. 29-31. — Thibaut e il metodo storico, p. 31. — Suoi rapporti coll'Hugo, p. 32. — L'esigenza razionale e storica nella scienza del diritto privato secondo il Thibaut, p. 33-34.

§ 4. *Il Thibaut e la sistemazione del diritto privato*, p. 34-40. — Il problema dell'ordinamento razionale del diritto privato nel Putter, nell'Hugo, nel Thibaut, p. 34-35. — Criteri sistematici seguiti dal Thibaut, p. 35-36. — Il sistema di diritto privato ideato dal Thibaut, p. 37-38. — Classificazione sistematica dei rapporti di diritto privato secondo il Thibaut, p. 38-40.

§ 5. *L'Heise e la sistemazione del diritto privato*, p. 40-48. — Il nuovo ordinamento del diritto privato ideato dall'Heise, p. 40. — Esigenze pratiche a cui egli informò l'opera sua, *ivi*. — Filosofia e scienza del diritto privato, *ivi*. — La classificazione dell'Heise dei rapporti di diritto privato, p. 41. — La sistemazione del diritto di famiglia (p. 41-48) e di successione (p. 43-46). — Valore dell'opera dell'Heise e sua influenza sullo sviluppo della civilistica tedesca, p. 46-48.

§ 6. *Il Thibaut e la questione della codificazione in Germania*, p. 48-55. — Diffusione e influenza del diritto francese in Germania a principio del secolo XIX, p. 48-50. — L'idea della codificazione e sua diffusione in Germania, p. 50. — Difficoltà ch'essa incontrava in Germania, p. 51. — La difesa della codificazione fatta dal Thibaut, p. 51-52. — Ragioni dell'insuccesso della sua tesi, p. 53-55.

§ 7. *Il metodo storico e il saggio sul possesso del Savigny*, p. 55-86. — La dottrina del possesso e sue vicende storiche prima del Savigny,

p. 56-58. — L'opera dei glossatori in ordine al possesso, p. 58-60. — Le opinioni dei giusnaturalisti in ordine al possesso, p. 60-61. — La dottrina al riguardo del Wolff e del Kant, p. 61-64. — La configurazione del possesso nel codice prussiano, napoleonico, austriaco, p. 64-67. — Il saggio sul possesso del Thibaut, p. 68-69. — L'applicazione del metodo storico allo studio del possesso fatta dal Savigny e la novità dei risultati raggiunti, p. 70-72. — La dottrina dell'*animus* nel possesso e suo significato secondo il Savigny, p. 72-76. — La giustificazione e l'interpretazione individualista del possesso secondo il Savigny e l'influenza del razionalismo giuridico del secolo XVIII, p. 76-78. — Critica della dottrina del possesso del Savigny e nostra opinione sull'origine e natura del possesso ne' suoi rapporti colla proprietà, p. 78-85. — Influenza della teoria del possesso del Savigny, p. 86.

§ 8. *Il Savigny e la dottrina storica del diritto*, p. 86-89. — Se e in qual senso il Savigny fu il rappresentante di un indirizzo di pensiero filosofico, p. 86. — Il Savigny e le correnti filosofiche dell'epoca sua, p. 87. — Rapporti del Savigny col Kant, p. 88. — Rapporti tra il Savigny e l'Hugo, p. 88-89.

§ 9. *Lo Schelling e il fondamento metafisico della dottrina storica*, p. 89-95. — Nuove direzioni della speculazione filosofica dopo il Kant, p. 89-90. — Il problema gnoseologico nella soluzione data dallo Schelling, p. 90-91. — L'intuizione intellettuale nuovo strumento del sapere, p. 91-92. — Unificazione dello spirito teoretico e pratico, p. 92-93. — Nuovo concetto della libertà, p. 94. — Il rapporto tra l'individuo e il tutto, p. 94-95.

§ 10. *Il Fichte e la sua soluzione del problema giuridico*, p. 95-100. — Individualità e rapporto giuridico nel Fichte, p. 95-96. — Diritto originario e diritto positivo, p. 96-97. — Significato del sistema giuridico del Fichte, p. 97-98. — Perfezionamento dell'individualismo giuridico, p. 98-99. — Contrattualismo e assolutismo nel sistema politico del Fichte, p. 99-100.

§ 11. *Il problema giuridico nel sistema filosofico dello Schelling*, p. 100-104. — Superamento del principio individuale nel sistema metafisico e giu-

ridico dello Schelling, p. 100. — Il suo saggio sul diritto naturale e la nuova soluzione del problema giuridico, p. 101-102. — Nuovo concetto del diritto, p. 103. — La parte fatta all'ordine giuridico nell'*Idealismo trascendentale*, p. 104.

- § 12. *La concezione filosofica della storia nel sistema dello Schelling*, p. 104-111. — Precedenti storici, p. 101-105. — Il rapporto tra storia e filosofia secondo il Leibniz, p. 105. — La storia e suo valore teoretico nel sistema kantiano, p. 104-107. — La storia e suo significato nel Fichte, p. 108. — Nuova valutazione teoretica e pratica della storia nel sistema dello Schelling, p. 109-110. — Identificazione nello Schelling della filosofia del diritto con la filosofia della storia, p. 110. — Concezione storico-filosofica del diritto e dello Stato, p. 110-111.
- § 13. *La filosofia dello Schelling e l'indirizzo storico negli studi giuridici*, p. 111-119. — Se ed entro quali limiti la concezione filosofico-giuridica dello Schelling influì sulla concezione storica del diritto e dello Stato, p. 111-112. — Opinioni contrastanti del Singer e del Landsberg, p. 112-113. — Sui rapporti tra il Savigny e lo Schelling, p. 113-114. — Contro la derivazione della dottrina storica del diritto dalla filosofia dello Schelling, p. 115-119.
- § 14. *Il movimento romantico nella storia del pensiero*, p. 119-127. — Carattere e significato del romanticismo, p. 119-120. — Il Fichte e la preromantica, p. 121-122. — Lo Schelling e il romanticismo, p. 122-123. — Il romanticismo religioso, p. 123-124. — Il romanticismo etico, p. 124-125. — Empirismo e soggettivismo romantico, p. 126-127.
- § 15. *La psicologia e la storia nel pensiero romantico*, p. 127-133. — La nuova concezione della vita interna secondo i romantici, p. 127. — Le categorie della relatività e del divenire applicate alla vita psichica, p. 128. — La rappresentazione romantica di una vita collettiva, p. 128-129. — L'affermazione romantica di uno spirito collettivo, p. 129. — Romanticismo e storicismo, p. 129-130. — Reazione al razionalismo storico, p. 130-131. — Il nuovo idealismo a base storica, p. 132-133.
- § 16. *Il pensiero politico dei romantici*, p. 133-140. — Reazione alla dottrina illuminista dello Stato paterno e a quella kantiana dello Stato di di-

ritto provocata dagli insuccessi della rivoluzione francese, p. 133. — Il nuovo individualismo romantico contrapposto all'individualismo astratto del secolo XVIII, p. 134-135. — Le tendenze politiche del romanticismo, p. 136. — Restaurazione del concetto di nazione per opera dei romantici, p. 137-138. — Nazionalismo romantico e germanesimo, p. 138-139. — Romanticismo e individualità, p. 140.

- § 17. *La dottrina romantica dello Stato*, p. 140-152. — La dottrina politica del Gönner, p. 140-141. — Trasformazione del concetto di Stato di diritto in quello di Stato nazionale per opera dell'Humboldt (p. 141) e del Fichte, p. 142-143. — I preromantici e la dottrina dello Stato, p. 144-145. — Caratteri della politica romantica, p. 145. — Il pensiero politico dello Schlegel e dello Schleiermacher, p. 146-147. — Il romanticismo e i giuristi, p. 147. — Il Burke e sua influenza in Germania, p. 148-149. — Il Müller e la fase romantica del suo pensiero politico, p. 149-151. — La critica del Rehberg alla concezione storico-romantica dello Stato, p. 152.
- § 18. *Il Savigny e le origini della dottrina storica del diritto*, p. 152-162. — Difetto nei romantici di una dottrina generale del diritto, p. 152. — Origini romantiche della dottrina storica del diritto proclamata dal Savigny, p. 153-155. — Educazione filosofica del Savigny e suoi rapporti col Kant e collo Schelling, p. 156-157. — Sui rapporti tra dottrina storica ed hegelismo, p. 157-158. — Il Vico e suoi rapporti col Savigny e colla scuola storica, p. 159-160. — La scuola storica considerata come l'aspetto giuridico del romanticismo, p. 160-162.
- § 19. *Il concetto di Volksgeist: origine e significato nel Savigny e nel Puchta*, p. 162-180. — Opinioni contrastanti sull'origine e significato di *Volksgeist*, p. 162-163. — Precedenti storici, p. 164-165. — Il concetto di popolo nei giuristi romani e nel Grozio, p. 165. — Se il Montesquieu possa considerarsi un precursore del Savigny, p. 166-168. — Origine romantica del concetto di *Volksgeist*, p. 169-170. — Il pensiero del Puchta in ordine al *Volksgeist*, p. 171-174. — Significato diverso di *Volksgeist* nei fondatori della scuola storica e nell'Hegel, p. 175. — La dottrina del *Volksgeist* nel Savigny e nel Puchta e la psicologia romantica, p. 176-178. — Contro la interpretazione naturalistica del *Volksgeist*, p. 178-180.

- § 20. *Lo storicismo e la dottrina del diritto*, p. 180. — Il dogma della derivazione del diritto dalla coscienza popolare, p. 180-181. — Indagini sulle forme primitive della vita giuridica, p. 181-182. — La *Volksüberzeugung* e la natura collettiva del diritto, p. 182-184. — La distinzione posta dal Savigny e dal Puchta tra elementi particolari e generali del diritto e suo significato, p. 184-188. — Il problema filosofico del diritto e sua soluzione nel Savigny e nel Puchta, p. 188-189. — Rapporto del diritto cogli altri aspetti della vita collettiva, p. 189-190. — Rapporto tra l'ordine etico e l'ordine giuridico nella dottrina storica, p. 190-192. — Il problema della coazione giuridica nella scuola storica, p. 192-194. — Nuovo concetto dello Stato e delle sue finalità nel Savigny e nel Puchta, p. 195-196.
- § 21. *Il rapporto tra il diritto privato e il diritto pubblico nella dottrina storica*, p. 196-201. — Il rapporto tra il diritto privato e pubblico nella tradizione classica, nella scuola del diritto naturale, nella dottrina kantiana, p. 197-198. — La dottrina del rapporto tra individuo e Stato, tra diritto privato e pubblico nel Savigny e nella scuola storica, p. 198-200. — Incoerenze pratiche della dottrina storica, p. 201.
- § 22. *La teoria delle fonti del diritto nella dottrina storica*, p. 201-215. — La teoria tradizionale delle fonti del diritto, p. 201-202. — La dottrina romana e canonica della consuetudine nei suoi rapporti colla legge scritta, p. 202-203. — L'età del giusnaturalismo e la dottrina delle fonti del diritto, p. 203-206. — Teorie soggettive e oggettive in ordine alla consuetudine, *ivi*. — La dottrina kantiana delle fonti del diritto, p. 206-207. — La parte fatta alla consuetudine nel codice prussiano, francese ed austriaco, p. 207-208. — Riabilitazione della consuetudine nel nuovo indirizzo storico, p. 208-209. — Il pensiero al riguardo del Savigny, Puchta, Stahl, p. 209-211. — Concezione unitaria delle fonti del diritto nella scuola storica e rapporto tra diritto consuetudinario, legislativo, scientifico nel Savigny, Puchta, Stahl, p. 211-213. — Influenza della dottrina storica delle fonti del diritto sull'ulteriore svolgimento del diritto privato, p. 214-215.
- § 23. *Storicismo e codificazione*, p. 215-222. — Il movimento per la codificazione in Germania e suoi caratteri, p. 215. — L'opposizione del Sa-

- vigny alla codificazione, suo fondamento e suoi limiti, p. 216. — Codificazione e legislazione, p. 219. — Dottrina del Savigny relativa alla codificazione, p. 220.
- § 24. *La scienza del diritto privato*, p. 222-228. — La trattazione scientifica del diritto privato iniziata dal Savigny in opposizione alla concezione filosofica del secolo XVIII, p. 224. — Presupposti teoretici, caratteri, finalità della nuova concezione scientifica del diritto privato, p. 226.
- § 25. *Storia e diritto privato*, p. 229-234. — La conoscenza storica del diritto condizione della scienza del diritto privato, p. 229. — Lo studio della storia nei suoi rapporti col diritto privato prima del Savigny — Erudizione e scienza storica, p. 230. — Il Savigny contro l'idea di un diritto universale, p. 231. — Il Savigny e la dottrina della comunicabilità del diritto, p. 233. — Raffronto tra la dottrina del Savigny e quella del Vico al riguardo, p. 234, nota.
- § 26. *Il diritto romano e la concezione scientifica del diritto privato*, p. 235-239. — Valore e significato del diritto romano nella dottrina storica del diritto, p. 235. — Interpretazione razionalista e interpretazione romantica del diritto romano, p. 236. — Conseguenze teoretiche e pratiche che derivano dalla nuova concezione del diritto romano, p. 238.
- § 27. *I giuristi e l'elaborazione scientifica del diritto privato*, p. 239-240. — Vita politica e vita tecnica del diritto secondo il Savigny, p. 241. — La funzione dei giuristi, suoi caratteri e limiti, p. 241. — Il dogma della superiorità del giurista e della scienza sul legislatore e sulla legge, p. 242. — I giuristi e la coscienza giuridica popolare, p. 242. — Il diritto scientifico fonte del diritto: dottrina al riguardo del Savigny, Puchta, Stahl, p. 242. — Il problema delle lacune e sua soluzione alla luce della dottrina storica, p. 246. — Critica della teoria dei Donati in ordine al problema delle lacune, p. 248. — I giuristi e l'interpretazione della legge secondo la dottrina storica, p. 249.
- § 28. *Il rapporto tra teoria e pratica nella dottrina storica*, p. 250-256. — Accuse contro l'efficacia pratica dell'indirizzo storico, p. 250. — La critica del Feuerbach, p. 251. — Il rapporto tra teoria e pratica giu-

ridica secondo la scuola tradizionale, p. 252. — Teoria e pratica e loro inseparabilità secondo il Savigny, p. 252. — Conseguenze per l'educazione del giurista, p. 253. — Il diritto romano e l'unità della scienza e della pratica giuridica, p. 254.

§ 29. *Il sistema di diritto privato del Savigny, Puchta, Stahl*, p. 256-284. — Carattere e significato generale del sistema di diritto privato consacrato nei codici, p. 256. — L'ordinamento dei rapporti privati seguito dal Savigny e suoi rapporti col sistema Hugo-Heise, p. 258. — Il sistema di diritto privato del Savigny nei suoi concetti fondamentali, p. 261. — Di una critica del Puchta al sistema di diritto privato del Savigny, p. 264. — Il sistema di diritto privato del Puchta, p. 265. — Lo Stahl e la sua concezione e sistemazione del diritto privato, p. 267. — Il diritto come ordine e potenza morale, p. 269. — Influenze romantiche e cristiane nel sistema filosofico e giuridico dello Stahl, p. 270. — Analisi critica del suo sistema di diritto privato in rapporto con quello del Savigny, p. 273.

§ 30. *Incoerenze tra la dottrina storica e le sue applicazioni al diritto privato*, p. 284-300. — Linee generali di un sistema di diritto privato secondo la logica interna dello storicismo, p. 284. — Storicismo e individualismo; storicismo e socialismo, p. 285. — L'elemento sociale nei sistemi di diritto privato del Savigny, Puchta, Stahl, p. 287. — Carattere essenzialmente individualistico dei loro sistemi, p. 287. — Cause della scarsa efficacia della dottrina storica nelle sue applicazioni al diritto privato, p. 291. — La struttura economica individualista della vita sociale, p. 291. — Lo storicismo del Savigny, del Puchta, dello Stahl nel suo fondamento filosofico, p. 293. — Storicismo e spiritualismo, p. 293. — Lo Stahl e lo storicismo spiritualista, p. 294. — Il problema del diritto oggettivo e sua soluzione nello Stahl e nel Savigny, p. 296. — Il problema dell'individuo e dell'universale, p. 300. — Storicismo, hegelismo e diritto privato, p. 300.
